

Concetto di quinquennio e biennio mobile e relative modalità di calcolo nella Cassa Integrazione

Il Ministero del Lavoro , con la Circolare n.17 dell' 8 novembre 2017, ha fornito le istruzioni per la determinazione del quinquennio e del biennio mobile di riferimento (di cui al decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015) per l'individuazione della durata massima dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e degli assegni ordinari erogati dai Fondi di Solidarietà Settoriali.

.....

La circolare in oggetto ha definito il concetto di quinquennio mobile e di biennio mobile , quali basi di computo per la definizione delle durate massime dei trattamenti conseguenti a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa.

Il Ministero ha pertanto chiarito le relative modalità di calcolo fornendo degli esempi pratici al riguardo.

Premessa

Il Jobs Act (D.Lgs. N. 148/2015) ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto lavorativo: per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

La definizione di quinquennio e biennio mobile

Per quinquennio mobile si intende un lasso temporale pari a cinque anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per ogni singola unità produttiva, e che costituisce un periodo di osservazione nel quale verificare il numero di mesi di trattamento di integrazione salariale già concesso che, cumulato al periodo di tempo oggetto di richiesta, non deve andare a superare il limite massimo di 24 mesi.

Trattandosi di un parametro mobile e non fisso, l'inizio del periodo di osservazione si sposta con lo scorrere del tempo, *anche in costanza di utilizzo del trattamento*, ed è diverso per ogni singola azienda in ragione dell'ultimo giorno di trattamento richiesto. In particolare, nel caso in cui il trattamento richiesto è un trattamento Cigs, si considera l'ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di prestazione e, a ritroso, si valutano i cinque anni precedenti (cosiddetto quinquennio mobile). Se in tale arco temporale, cumulando anche il trattamento oggetto di istanza, risultano autorizzati più di 24 mesi, non può essere riconosciuto il trattamento richiesto. Ovviamente i periodi di solidarietà vengono computati

nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente (art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 148/2015). I periodi antecedenti al 24 settembre 2015 non devono essere conteggiati.

Nel caso in cui il trattamento richiesto sia un trattamento Cigo, ai fini della durata massima complessiva, si applicano gli stessi criteri, ma prendendo come riferimento la settimana piuttosto che il mese, trattandosi di periodi di intervento di più breve durata e in ragione della circostanza per cui il Legislatore nel declinare le durate massime della Cigo fa riferimento alla settimana come unità di misura (art. 12, D.Lgs. n. 148/2015).

Peraltro, il concetto di quinquennio mobile viene in rilievo anche in materia di Fondi di solidarietà, per i quali occorre prendere a riferimento il mese, tranne nel caso in cui la prestazione sia disciplinata con l'unità di misura della settimana (ad esempio, il caso dell'assegno ordinario nel Fondo di integrazione salariale che può essere richiesto per 26 settimane nel biennio mobile).

Infine, con riferimento al concetto di biennio mobile quale base di computo per la definizione della durata massima dei trattamenti, gli stessi criteri utilizzati per il conteggio del quinquennio mobile vanno applicati per il conteggio del biennio mobile in materia di Cigo e Fondi di solidarietà.